

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa del senatore Benedetti e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7
COCO (DC) 7
GIANGREGORIO (MSI-DN) 7
VITALONE (DC) 2, 7

«Ulteriore proroga delle disposizioni conte-

nute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (395)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 8, 9, 12 e *passim*
BATTELO (PCI) 10
CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9
COCO (DC) 9, 12, 13
DI LEMBO (DC), *relatore alla Commissione* . 8, 13, 17 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 8, 18, 21 e *passim*
GALLO (DC) 13, 19, 20
LIPARI (DC) 22
MARINUCCI MARIANI (PSI) 9, 13, 20
MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia* . 15, 24
RICCI (PCI) 12, 15, 18 e *passim*
RUFFINO (DC) 22

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e degli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa del senatore Benedetti e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Benedetti, Perna, Ricci, Tedesco Tatò, Pecchioli, Battello, Martorelli, Salvato, Chiarante, Maffioletti, De Sabbata, Procacci e Urbani.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 1° febbraio scorso.

Come la Commissione ricorderà, avevamo sospeso la discussione generale - peraltro molto nutrita, perchè si preannunciava il contenuto di molti emendamenti - in attesa del parere della 1^a Commissione. Comunico che il parere ci è giunto ed è favorevole. Ne do lettura: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime pieno apprezzamento per le finalità perseguite e si pronunzia pertanto in senso favorevole al suo ulteriore *iter*. In particolare la Commissione valuta positivamente una formulazione la quale - al di là della (necessariamente limitata) pronunzia della Corte costituzionale - parte dal chiarissimo presupposto che non spetta allo Stato richiamare il giurante ai doveri discendenti dal suo (eventuale) credo religioso».

Voglio peraltro comunicarvi - ne parleremo in seguito, in sede di esame degli articoli - che ho presentato una serie di emendamenti i quali, a mio avviso, risolvono il problema in corso a seguito degli interventi del senatore Ruffino e di altri senatori, circa l'uso del «voi» o del «lei» nella formula.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in altra circostanza, nella VIII legislatura, quale estensore del parere della 1^a Commissione, ebbi a esprimere il mio netto dissenso sui disegni di legge n. 744 (presentato dal senatore Gozzini e da altri senatori) e n. 987 (presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori) che l'attuale disegno di legge n. 285 sostanzialmente ripete. Un disegno di legge che trae spunto dalla decisione con la quale la Corte costituzionale nel 1979 dichiarò la parziale illegittimità di alcune norme processuali (articoli 251 del codice di procedura civile, 316, 329, 449 e 142 del codice di procedura penale), perchè in esse non era contenuto l'inciso «se credente», dopo il riferimento al valore religioso del vincolo contratto con il giuramento.

Credo sia corretto precisare che il profilo di difformità censurato dalla Corte costituzionale riguardava specificatamente l'articolo 19 della Costituzione, dal momento che la Corte sottolineava come il legislatore non avesse provveduto a limitare ai credenti l'impegno di veridicità del giuramento che il testimone era chiamato a rendere. Dico questo, perchè mi sembra opportuno sottolineare come il disegno di legge, presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori, al nostro esame, non sia ispirato ad una esigenza di «adeguamento» costituzionale del sistema normativo (adeguamento già operato con la pronuncia «manipolatrice» della Corte), bensì dall'intento di rafforzare la garanzia della libertà di coscienza, collocandola - cito testualmente la relazione - «in un diverso contesto, quello della laicizzazione del giuramento» attraverso la «soppressione delle espressioni religiose» (quest'ultimo inciso è contenuto nel disegno di legge n. 744 della VIII legislatura).

Se un'intenzione adeguatrice è possibile cogliere, credo che questa sia in riferimento alla condizione dell'ateo, il quale, rifiutando di attribuire al suo impegno nel giurare uno spessore religioso, potrebbe di fatto ricevere un trattamento diseguale rispetto al credente, il quale giura rafforzando la propria credibilità con il richiamo ai vincoli della sua fede.

Ciò è quanto per altri aspetti è richiamato puntualmente nel primo inciso della relazione a pagina 5, laddove si sottolinea come non sia accettabile la contrapposizione che inevitabilmente si ricava sul piano del diritto positivo tra ateo e credente: il primo è collocato nella sfera dei diritti, mentre il secondo in quella della coscienza. Del resto - credo sia giusto sottolinearlo - la religiosità delle formule di giuramento non ferisce affatto la libertà di coscienza del non credente, così come era stato già ampiamente e chiaramente affermato, anche prima della sentenza n. 117 del 1979, con una pronuncia omologa e addirittura più remota, risalente al 1960 (n. 58), nella quale si sottolineava che «il monito della responsabilità davanti a Dio» - cito ancora testualmente - non incideva nè sulla libertà di pensiero, nè sulla libertà di coscienza e non poteva «essere inteso, se non nel senso che esso impegnava soltanto la coscienza del credente, non già quella dell'ateo». Principio poi ribadito nella sentenza n. 85 del 1963, con la quale si chiariva che l'«obbligo dei testimoni di giurare secondo la formula prevista dall'articolo 251 del codice di procedura civile non ferisce - cito ancora questa importante decisione della Corte costituzionale - il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero... diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura di quello previsto dalla norma impugnata» (l'articolo 251 del codice di procedura civile, appunto).

Il disegno di legge Benedetti supera il solco di questi principi e di queste obiezioni per operare una sostanziale espulsione dal sistema di tutto ciò che nella formula del giuramento ha comunque riferimento al sentimento religioso. Ciò per evitare la «sensazione», - uso l'espressione ricorrente nella relazione che accompagna il disegno di legge che al giuramento del credente sia garantita una «maggiore attendibilità» rispetto al giuramento dell'ateo: «... perchè si tratterebbe di atto - afferma il proponente - suffragato da ulteriori motivi di riflessione». Dico subito, onorevoli colleghi, che se questa fosse l'autentica ed

esclusiva ragione dell'iniziativa sarebbe facile obiettare che l'attendibilità di una deposizione non dipende dalla ritualità nè dalla sacralità delle formule, bensì soltanto dalla credibilità di chi depone.

In realtà il disegno di legge appare più semplicemente come una trasposizione di una chiara scelta politica, prodromica al disconoscimento (ed è un'intenzione anticipata sostanzialmente nella stessa relazione al disegno di legge n. 744 dell'VIII legislatura) dell'istituto del giuramento quale «eredità storica» con risonanze culturali di indubbio carattere religioso.

Ora io credo che il succinto e pur motivato parere della 1^a Commissione (che è espressione di una volontà politica scarsamente collimante con i confini all'interno dei quali devono essere mantenuti i pareri di costituzionalità) non impedisce un'attenta considerazione sulle compatibilità anche costituzionali delle norme suggerite nel disegno di legge, non solo nella loro struttura obiettiva, ma anche sul piano finalistico. Ciò in conformità al principio, affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 1967, secondo cui se la *ratio* di una norma non è decisiva per la sua esatta interpretazione costituzionale, si deve pur sempre verificare se il fine ad essa assegnato trovi protezione nell'ordinamento, ovvero ne contrasti i principi fondamentali e lo spirito informatore.

Non credo sia necessario soffermarsi nella considerazione degli argomenti che sono tratti a fondamento della proposta, per quanto non posso trascurare il rilevare come talune affermazioni approssimative contenute nei vecchi disegni di legge (come il richiamo al «discorso della montagna») o oggettivamente derisorie (come l'auspicata unità dei credenti e dei non credenti nel rispetto del nome di Dio), affermazioni presenti in particolar modo nel disegno di legge n. 744, siano state obliterate nel testo attuale. Mi preme invece ricercare se l'«ateizzazione» (o come più eufemisticamente si dice la «laicizzazione») delle formule di giuramento realizzi o meno una lesione di interessi costituzionalmente tutelati. In questa ricerca (che deve essere fatta *de iure condito* e con l'orecchio attento ai mutamenti del nuovo) appare essenziale definire quale sia l'atteggiamento dello Stato di fronte al fenomeno religioso, ricordando come la preannunciata ridefinizione degli assetti concordatari non riguardi affatto questa materia in cui si discute - senza riferimenti confessionali - della protezione accordata dall'ordinamento al sentimento religioso del popolo. Credo che sia giusto rifiutare la semplificazione della «laicità dello Stato» che sembrerebbe dar vigore alle ragioni dell'iniziativa e alle motivazioni della proposta oggi in discussione.

In astratto gli atteggiamenti dell'ordinamento di fronte al fenomeno religioso possono essere i più diversi: dalla protezione di una sola religione, tipica del mondo musulmano dove la compenetrazione dell'elemento religioso e di quello civile è assoluta; alle forme di separatismo liberale ottocentesco, in cui la depressione dei valori religiosi rispondeva al principio che il cittadino, dalla culla alla tomba, non avrebbe dovuto mai incontrare un'autorità statale, legittimata ad interessarsi della sua appartenenza ad una confessione; dalla persecuzione religiosa alla protezione verso un limitato gruppo di confessioni. Esaminando la realtà, però si coglie che tali atteggiamenti non sono mai

assoluti, ma appaiono normalmente composti, come quello dello Stato italiano che, allo stato della legislazione, assegna un particolare rilievo ed una speciale protezione al sentimento religioso, rifiutando ogni bigottismo laicista senza tuttavia scadere negli opposti eccessi del confessionismo.

Molte norme, di rango costituzionale e di livello inferiore, confermano questa opzione del sistema. Tra le prime mi limito a ricordare: l'articolo 19 della Costituzione, che fonda la libertà religiosa non soltanto come diritto all'inviolabilità dei propri sentimenti, bensì come diritto a svolgere propaganda di fede ed esercizio privato e pubblico di culto, senz'altro limite che quello dei riti contrari al buon costume; l'articolo 20, che inibisce ogni sorta di limitazione, anche legislativa, per le associazioni o istituzioni che hanno carattere ecclesiastico o fine di religione; l'articolo 3 che, affermando il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, vieta qualunque discriminazione per diversità di confessione religiosa, con ciò affermando implicitamente il rispetto accordato dall'ordinamento a tutte le confessioni, senza alcuna distinzione; l'articolo 7 della Costituzione ed il complesso sistema normativo che ne discende, con la cosiddetta «copertura nelle sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977 della Corte costituzionale in virtù della cattolicità dominante del popolo italiano.

Per quanto riguarda le norme di rango inferiore, la protezione al sentimento religioso è accordata da un complesso di norme penali incriminatrici (articoli 402 e seguenti del codice penale) la cui conformità è stata ampiamente riconosciuta, osservandosi (cito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975) «che il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli articoli 2, 8 e 9 della Costituzione, ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 20». Protezione questa - è bene ricordarlo, onorevoli colleghi - che la legge penale non riserva ad esempio alle dottrine politiche o alle scuole filosofiche, la cui influenza sociale (si pensi al positivismo e al materialismo) può certamente non essere minore dell'influenza esercitata in un determinato momento storico da una confessione religiosa.

Esistono, però, altri motivi, forse minori, ma certamente non trascurabili, che dimostrano l'esistenza all'interno dell'ordinamento di una speciale protezione accordata al sentimento religioso del popolo: il trattamento eccettuativo o comunque di favore accordato alla Chiesa cattolica ed esteso agli altri culti in tema di prestazioni tributarie (come ad esempio l'articolo 12 del regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289 sull'equiparazione dei fini di culto a quelli di istruzione a beneficenza); il concorso dello Stato nella costruzione di chiese cattoliche (legge 18 aprile 1962 n. 168); le norme di legge urbanistica che riservano determinate aree all'edificazione di chiese; il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la costruzione di una chiesa identifica una ragione di pubblica utilità perchè risponde ai bisogni della popolazione; i servizi di assistenza religiosa; sono tutti

indici inequivoci di una nitida scelta, di una chiara opzione del nostro sistema costituzionale per la protezione religiosa. Protezione che non è funzionale soltanto al rafforzamento delle libertà di cui il cittadino deve godere in uno Stato democratico, ma anche alla crescita della socialità civile, orientando il costume – come è stato acutamente osservato – a comportamenti conformi «ai principi della più alta morale, quella religiosa».

A questo punto credo di poter concludere che – al di là delle difficoltà intrinseche nel voler dissociare, di fronte alla coscienza del credente, i valori morali da quelli religiosi – la rimozione suggerita con la proposta di legge non è in linea con il disegno costituzionale e, d'altro canto, la dichiarata esigenza di laicizzazione non risponde ad alcun interesse che sia costituzionalmente tutelato.

Qui, onorevoli colleghi, non è in gioco nè la libertà religiosa nè la libertà di coscienza. La tutela delle cosiddette «opinioni negative» dell'ateo, senza voler ricalcare il perentorio giudizio della sentenza n. 58 del 1960 (che ha affermato che «... la situazione del non credente» è fuori dall'articolo 19 della Costituzione perchè «... l'ateismo comincia laddove finisce la vita religiosa»), pur volendo superare questa rigida valutazione, la tutela delle opinioni e della libertà di coscienza del cittadino in generale, io credo trovino ampia e sufficiente rispondenza sia negli aggiustamenti operati con la sentenza n. 117 del 1979, la quale ha sostanzialmente richiamato in vita la formula «laica» del giuramento già disciplinato dal regio decreto n. 6509 del 18 dicembre 1889, che imponeva al giudice di ammonire il teste «sull'importanza morale» del giuramento e «sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono davanti a Dio», sia con la possibilità (già declinata nella relazione al precedente disegno di legge Benedetti dell'VIII legislatura) di individuare altre possibilità; quella di richiamare, in via vicaria al giuramento, una dichiarazione che per il teste suonasse come un impegno solenne alla serietà dell'atto che andava a compiere. Io credo che questa sia la strada giusta lungo la quale ricercare una soluzione al problema sollevato dai proponenti. Altrimenti, onorevoli colleghi, ad esasperare il discorso di questa tutela della diversità del cittadino di fronte al sentimento religioso, sarebbe lecito chiedersi se, in nome di un astratto principio di parità religiosa, lo Stato non debba garantire, ad esempio, il riposo del sabato ebraico ai pubblici dipendenti (o anche ai lavoratori privati) che professino questa fede religiosa. Seguendo tale strada probabilmente arriveremmo anche a queste conseguenze.

Io credo che sia in gioco, invece, la tutela costituzionale di una universalità di tradizioni e di sentimenti religiosi che sono, al di là del confessionismo, saldi e perenni nella coscienza e nella storia del popolo italiano e radice profonda del suo patrimonio morale.

Io credo che quella enunciata nel disegno di legge sia un'esigenza scarsamente avvertita dalla coscienza popolare e niente affatto primaria tra le molte correzioni di cui davvero avrebbe bisogno il sistema.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Vitalone.

Vorrei solo, per mia chiarezza e maggiore comprensione, tornare un momento sulle conclusioni del suo discorso. Mi pare che lei sia

favorevole a lasciare la situazione così come determinata dalla sentenza n. 117.

VITALONE. Sì, signor Presidente. Oppure, in alternativa, mi riprometto di suggerire, con un altro collega che lo ritenga opportuno, una diversa strada: quella di sopprimere il riferimento al giuramento. Il giuramento è un atto che ha una sua sacralità e che, di fronte alla coscienza del credente, è promozione di obblighi che davvero possono creare quella gerarchia (mi rendo conto, signor Presidente, di quello che è stato detto nella relazione) tra giuranti. Il credente, che avalla le proprie affermazioni con la rimeditazione di ciò che dice alla stregua di un principio religioso, e il non credente, che invece affida la propria credibilità alla sincerità, alla genuinità di ciò che dice senza alcun richiamo.

La terza formula offre la possibilità di allinearsi...

PRESIDENTE. Quindi, innanzitutto, lei è per il mantenimento della situazione attuale, ritenendo appagante la sentenza della Corte costituzionale che aggiunge l'inciso: «se credente».

VITALONE. Esatto, signor Presidente. Oppure per sostituire al giuramento una dichiarazione di impegno solenne uguale per tutti.

PRESIDENTE. Con ciò si esauriscono allora anche i suoi rilievi di carattere costituzionale in contrasto con la posizione della 1^a Commissione.

VITALONE. Vorrei aggiungere che i miei sono rilievi di carattere costituzionale ma anche di merito.

GIANGREGORIO. Intervengo brevemente per dichiarare che la mia parte politica è d'accordo con la tesi prospettata dal senatore Vitalone.

Lasciamo le cose così come stanno, il sentimento religioso del cittadino non viene assolutamente intaccato, per cui la mia parte politica trae le stesse conclusioni del senatore Vitalone.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di un preannuncio di voto contrario all'accoglimento di questo disegno di legge al nostro esame.

GIANGREGORIO. Sì, signor Presidente.

COCO. Non potremmo rinviare, signor Presidente, il seguito della discussione per approfondire le considerazioni svolte?

PRESIDENTE. La richiesta mi sembra opportuna.

Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

«Ulteriore proroga delle discussioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (395)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge, che era in certa misura legato all'altro, il n. 396, da noi già approvato in sede deliberante nella scorsa seduta, non aveva potuto essere discusso nella stessa seduta perchè mancava ancora il parere della Commissione bilancio.

Anzi, in relazione a questo, non si era neanche ritenuto di svolgere la relazione, se non sbaglio, senatore Di Lembo, nel senso che lei aveva svolto una relazione per tutti e due i disegni di legge (il n. 396 ed il n. 395), e aveva profilato, in sede di esame del n. 396, la connessione con il n. 395, ma non aveva fatto una relazione autonoma sul disegno di legge n. 395.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. No, signor Presidente, in realtà la relazione l'avevo fatta.

PRESIDENTE. D'accordo.

Do lettura allora del parere pervenuto dalla Commissione bilancio (estensore il senatore Covi):

«La Commissione bilancio, programmazione economica e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole».

A questo punto, se la Commissione ricorda che la relazione era già svolta, dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho davanti il parere della Commissione affari costituzionali su questo disegno di legge.

Tale parere, oltre ad esprimersi in senso favorevole, prospetta l'opportunità della eliminazione di un termine finale (così come è previsto nel disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1984). Onde evitare una eventuale scadenza del termine prima che intervenga un provvedimento a disciplinare la materia in esame in modo definitivo. Pertanto non possiamo limitarci soltanto ad adottare una semplice proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 202, ma è opportuno definire questa materia senza che periodicamente il Parlamento sia chiamato ad un riesame o ad una proroga *sic et simpliciter* delle disposizioni precedenti.

Tutti abbiamo ricevuto sollecitazioni da parte degli interessati, perchè venga definita questa annosa questione; in tal senso la mia proroga è di introdurre la seguente modifica: che a decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al personale ausiliario e a quello dell'ufficio traduzione di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia, venga attribuita

un'indennità mensile, pensionabile e corrisposta anche con la tredicesima mensilità, stabilita in base alla tabella allegata alla presente legge.

Ritengo che tale norma, così prospettata, possa essere approvata, atteso che il lavoro, cui è sottoposto il personale in oggetto, è notevole. È giusto, perciò, che avvenga una perequazione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alla magistratura, che gode di una indennità speciale (a volte qualificata indennità di rischio), ma che in effetti va a bilanciare in parte l'esuberanza eccessiva di lavoro.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non è pensionabile.

PRESIDENTE. Vorrei che la Commissione tenesse presente una situazione che mi permetto di sottoporre come mera eventualità.

Senatore Filetti, nella sua premessa lei ha fatto riferimento al parere espresso dalla 1^a Commissione, nel quale si legge effettivamente che il continuo ricorso alle proroghe suggerisce piuttosto l'opportunità che nell'attuale disegno di legge venga soppressa l'indicazione 31 dicembre 1984; viceversa lei ha preannunciato una modifica - che probabilmente si tradurrà in emendamento - che va assai al di là di quanto prospettato nel parere dalla 1^a Commissione e che, introducendo precise innovazioni (come la pensionabilità, per esempio, di tale indennità), richiederebbe un nuovo parere della 5^a Commissione bilancio.

COCO. Signor Presidente, sia noi del Gruppo democratico cristiano, sia i colleghi del Gruppo socialista, avevamo pensato di presentare un emendamento, perchè questa indennità diventi tale a tutti gli effetti (con la tredicesima mensilità e la pensionabilità). Ci rendiamo però conto di alcune difficoltà riguardanti sia l'iter procedurale del provvedimento, sia la copertura finanziaria, che resterebbe però assicurata, se ci limitassimo a togliere la data di scadenza. Sebbene non sia la soluzione migliore per questa categoria che partecipa validamente alla pesante amministrazione della giustizia, è un primo passo, quanto meno tendente ad evitare che ogni anno la categoria si debba battere per riavere la stessa indennità.

Il Gruppo democristiano ed il Gruppo socialista sono orientati ad accettare subito questa richiesta subordinata - per usare un termine del gergo giudiziario - invitando anche gli altri gruppi a limitarsi a questa modifica.

MARINUCCI MARIANI. Anche io come il collega Coco avevo pensato in un primo momento di insistere affinché questo «monte ore» fosse inserito nella tredicesima. Ho poi riflettuto sul fatto che a questa categoria attualmente sta molto a cuore la rapida approvazione del provvedimento; dal 31 dicembre scorso infatti la situazione si è aggravata dato che non hanno più avuto questa voce accessoria nel loro stipendio indubbiamente troppo basso. Nella relazione introduttiva il senatore Di Lembo aveva proposto, andando contro il parere espresso dalla 1^a Commissione, di mantenere il termine per stimolare il Governo

a provvedere celermente e definitivamente. Su questo non posso essere d'accordo. Il sistema di utilizzare queste categorie per incitare il Governo a provvedere mi sembra debba essere abbandonato poichè finisce con il danneggiare le categorie stesse.

Auspico l'immediata approvazione di questo provvedimento in modo da rendere definitiva e stabile la disciplina di questa materia; auspico anche la predisposizione di un provvedimento da parte nostra o da parte del Governo che nel più breve tempo possibile regoli in materia ancora più completa l'argomento. Preannuncio inoltre la presentazione di alcuni emendamenti su questo disegno di legge.

BATTELLO. E già stato rilevato dal Presidente e dal relatore come la discussione sul disegno di legge n. 395 sia in qualche modo collegata a quella che si è svolta la scorsa settimana sul disegno di legge n. 396. Alcune richieste da me avanzate in quella circostanza devono essere reiterate in questa sede come approccio all'esame di questo disegno di legge che si propone in via transitoria e temporanea di prorogare per il 1984 le disposizioni dell'articolo 168 della legge n. 312 del 1980, già prorogata nel 1981 e nel 1983.

Il problema presenta particolari aspetti di complessità nella misura in cui oggi noi discutiamo, vincolati da una proposta di proroga, in termini tendenzialmente generali, del trattamento economico e normativo di una categoria (cancellieri e segretari) fondamentale per l'amministrazione della giustizia, intendendo con questa espressione tutti gli operatori dell'amministrazione stessa, dai dipendenti, ai funzionari, a coloro che, pur non essendo funzionari, sono titolari di una sovranità diffusa.

L'anomalia consiste nel fatto che ci troviamo di fronte ad una proposta di proroga di un *quid* normativamente indefinito dato che l'articolo 168 autorizzava la devoluzione di un importo «corrispondente a», senza ulteriori specificazioni. La natura giuridica di questo importo era lasciata indeterminata, anche se riferita ad una quantificazione di ore straordinarie. Dal 1980, però, vi sono state delle novità nel settore economico e normativo degli operatori della giustizia, anche qualitativamente normativizzate, donde il problema di qualificare l'importo oggi in discussione come indennità. A questo consegue *in re ipsa* il problema che, se questo importo deve essere considerato come un'indennità, esso deve subire la stessa sorte delle altre indennità, che sono addendi di una retribuzione complessiva la quale, oltre ad essere preequata a quella degli altri operatori, deve avere quella qualificazione di rango costituzionale di cui all'articolo 36. Affrontare questo problema in termini di proroga pura e semplice - almeno questa è la proposta - crea delle difficoltà oggettive non solo perchè vi sono aspettative, non solo perchè dal mese di gennaio questo personale fondamentale nell'amministrazione della giustizia (lo voglio ribadire) ha visto decurtato il suo *quantum* retributivo, ma anche perchè ciò pone dei problemi di ordine più generale, soprattutto normativi e perequativi.

I colleghi senatori hanno già avanzato alcune proposte. Il senatore Filetti ha proposto di normativizzare la qualificazione di questo importo già in questa sede; così operando, l'importo diventa indennità e come tale deve essere pensionabile. C'è la proposta tendente a rimuovere il

termine ritenendo che, così operando, fin dall'approvazione di questo disegno di legge si possa metter in moto il meccanismo della stabilizzazione come premessa necessaria alla qualificazione normativa dell'indennità.

Penso che il Governo si sarebbe dovuto far carico di inquadrare questa proposta nei termini più generali che oggi emergono. È anche vero, però, che la relazione, nella parte finale, parla di soluzione transitoria in vista di una definitiva stabilizzazione dei compensi che costituirebbe un doveroso, sia pur modesto, riconoscimento di peculiarità. Mi stupisce il fatto che alla proposta di stabilizzazione non sia sentito il dovere di rispondere in questa sede che, in quanto deliberante di un disegno di legge, è svincolata da termini perentori di un decreto-legge. Forse proprio questo spiega il perchè dell'elusione del problema nel 1981 e nel 1983. Questo mi stupisce molto e in questa situazione forse sarebbe opportuno vincolare il Governo, nell'approvare questo disegno di legge, alla presentazione in tempi ravvicinati di un altro disegno di legge di stabilizzazione definitiva del compenso in forma di indennità, in modo tale da chiudere una volta per tutte questo contenzioso. Questo disegno di legge potrebbe essere la sede opportuna per affrontare in termini generali il problema della normativizzazione e della perequazione, cioè della rinormalizzazione del trattamento complessivo dei cancellieri e dei segretari.

Sotto questo profilo i senatori Benedetti e Ricci ritengono utile presentare un ordine del giorno che vincoli il Governo, ordine del giorno formulato in questi termini:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 395, recante "Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312",

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi un disegno di legge che disponga la stabilizzazione definitiva del compenso in forma di indennità, così doverosamente adeguando il trattamento economico e normativo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello degli altri operatori della giustizia».

0/395/1/2

BENEDETTI, RICCI, BATTELLO

Perchè, forse, sarebbe preferibile seguire questo *iter*? Perchè in sede di esame di quel disegno di legge che noi sollecitiamo sarebbe possibile far confluire anche l'esame di problemi che, parallelamente, coesistono con questo che noi vorremmo oggi affrontare, ma che non risolverebbe ancora i problemi dei cancellieri e dei segretari posto che, ripeto e concludo, a lato di questo, esiste per esempio il problema di rendere possibile, soprattutto per i segretari, la prestazione di ore straordinarie tali da consentire, per esempio, l'assistenza dei medesimi alle udienze civili ma soprattutto penali che, svolgendosi sistematicamente nel pomeriggio, quanto meno una volta alla settimana, in una sola udienza assorbono il monte-ore mensile, ponendo questo personale

in enorme situazione di sacrificio, posto che tutto ciò che esso fa oltre le nove ore (che in un mese cioè quattro settimane, è molto) è scoperto da qualsiasi corrispettivo retributivo.

Penso di poter concludere in questi termini, formalizzando l'ordine del giorno che ho appena letto.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Battello.

COCO. Vorrei sapere per chiarezza se il Gruppo comunista è favorevole a togliere quella data del 31 dicembre 1984.

RICCI. Posso fornire un chiarimento al senatore Coco.

Il Gruppo comunista non è favorevole a togliere il termine proprio perchè, nel momento in cui noi impegniamo il Governo a provvedere al più presto in modo organico (come del resto si dice nella stessa relazione del Governo, il che dimostra che c'è una intenzione in questo senso), se noi togliamo il termine, evidentemente, non diamo neppure il tempo al Governo per provvedere in modo più organico in questa materia.

È vero anche che se si arrivasse alla normativizzazione in questa sede, dovremmo ritornare alla Commissione bilancio. Quindi ci sono anche delle ragioni pratiche di urgenza per cui noi riteniamo di approvare il disegno di legge al nostro esame, disapprovando però la sostanza del provvedimento e impegnando il Governo ad agire in modo più razionale ed organico.

PRESIDENTE. Esprimo una impressione, sulla quale sentiremo magari il parere del relatore.

Io ho l'impressione che se ci limitassimo ad eliminare il termine del 31 dicembre 1984, anche in relazione al fatto che c'è un parere in questo senso della Commissione affari costituzionali e al fatto che - come vedremo poi nell'articolo 2 - la copertura va sul capitolo dei diritti di cancelleria (cui potremmo fare diretto riferimento sapendo che, attraverso il disegno di legge n. 396, nel frattempo verrà aumentata questa disponibilità), si potrebbe prescindere dal rinviare il disegno di legge in esame alla Commissione bilancio. Viceversa mi sembra ovvio (e capisco che anche il senatore Ricci è d'accordo) che le altre proposte di carattere molto più ampio e molto più definitivo imporrebbero necessariamente un ritorno al parere della Commissione bilancio.

Siamo ancora in fase di discussione generale ma, come la Commissione ha sentito, si sono delineati tre orientamenti: uno, più ampio, è rappresentato dal preannuncio di emendamenti dei senatori Filetti e Giangregorio e trasformerebbe il «monte-ore» in un'indennità pensionabile; un secondo orientamento, per così dire, intermedio, trasformerebbe l'attuale disegno di legge da proroga al 31 dicembre 1984 a proroga indefinita nel tempo dell'attuale sistema del «monte ore»; un terzo orientamento, infine (rappresentato dalla proposta del Gruppo comunista che è chiarissima) è quello di mantenere integralmente il testo del Governo (e quindi il termine del 31 dicembre 1984) con un ordine del giorno che, viceversa, impegni il Governo a dare un

assetto definitivo a tutta questa materia: assetto definitivo che, in fin dei conti, sarebbe corrispondente a quello contenuto negli emendamenti dei senatori Filetti e Giangregorio.

Questa è la situazione in cui siamo.

GALLO. Signor Presidente, non colgo la contrapposizione logica che ci sarebbe tra l'accettazione della proposta di sopprimere il termine del 31 dicembre 1984 e la proposizione di un ordine del giorno che impegnasse il Governo alla più sollecita, veloce definizione di tutta quanta la materia concernente i segretari e i cancellieri.

Voglio dire che, a questo momento, attesa la necessità di provvedere alla disciplina in questione nei tempi più brevi possibili, ho la sensazione che la soluzione dell'approvazione del disegno di legge così come ci è proposto dal Governo, sia pure accompagnato dall'ordine del giorno cui gli amici comunisti hanno fatto riferimento, sembrerebbe un non risultato alle categorie interessate; invece la soppressione del termine, accompagnata anche dall'ordine del giorno, rappresenterebbe la acquisizione di qualcosa di importante e significativo.

Detto questo, aggiungo che concordo perfettamente sul punto che la soppressione del termine del 31 dicembre 1984 non implica assolutamente la necessità di un ritorno del disegno di legge alla Commissione affari costituzionali nè alla Commissione bilancio.

Quindi la mia proposta è questa: sopprimere, rispetto al testo proposto dal Governo, il termine del 31 dicembre 1984, e formulare l'ordine del giorno in modo che sia preparatorio alla più sollecita definizione dell'intera materia.

PRESIDENTE. Prima della replica del relatore, vorrei che i commissari tenessero presente che non siamo ancora in fase di presentazione di emendamenti e che non abbiamo ancora un emendamento avente per contenuto la semplice eliminazione del termine del 31 dicembre 1984; quindi se qualche senatore vuole provvedere...

COCO. Anche se forse è stato scritto formalmente in altro modo, il significato dell'emendamento della senatrice Marinucci prevede proprio questa soppressione.

MARINUCCI MARIANI. Sì, esatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono sempre fortunato perchè i disegni di legge che mi vengono affidati per la relazione sono oggettivamente semplici, ma diventano difficili strada facendo.

Sono stato erroneamente indicato come colui che vorrebbe l'abrogazione di alcuni diritti dei cancellieri; ma tale affermazione non ha fondamento di verità.

Nella relazione da me svolta mi ero soffermato su alcune considerazioni che non credo sia necessario ripetere e mi ero dichiarato aperto e disponibile a recepire indicazioni provenienti dalla Commissio-

ne. Ho espresso la mia contrarietà alla soppressione del termine di proroga non perchè intendessi arrecare danno economico ai cancellieri, ma per la preoccupazione che, allo stato della legislazione vigente, l'indennità transitoria potesse modificarsi in indennità definitiva. Intendo richiamarmi all'accordo tra i sindacati ed il ministro Martinazzoli del 24 novembre 1983 ed al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente. Questa nel proporre l'eliminazione del termine del 31 dicembre 1984, si dichiara contraria a che l'indennità diventi definitiva, anche perchè essa dovrà trovare regolamentazione a breve scadenza. Come indica anche la legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983), bisognerà giungere presto ad un sistema di contrattazione decentrata nell'ambito della quale va rivista la questione dei miglioramenti economici dovuti agli operatori della giustizia e va meditata la ridefinizione dei carichi di lavoro e dei profili professionali dei dipendenti.

La legge-quadro infatti persegue gli obiettivi di chiarire la retribuzione dei dipendenti pubblici e di evitare ogni appiattimento economico. A tal fine ha previsto le contrattazioni decentrate perchè in esse possono essere individuati (così come sottolinea anche il parere della prima Commissione) meccanismi che tengano conto di compiti gravosi ed elevati, come quelli ai quali i dipendenti della giustizia assolvono nell'ambito di una disciplina unitaria.

Nel momento in cui arriveremo alla contrattazione decentrata, prevista per legge e pertanto obbligatoria, tutti i tipi di trattamenti economici aggiuntivi verranno soppressi, salvo la loro permanenza transitoria come indennità *ad personam*, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Per i motivi suesposti a me sembrava che sopprimere o meno il riferimento alla data del 31 dicembre 1984, di cui all'articolo 1, fosse influente. La 1^a Commissione auspica che, con l'eliminazione del termine, il Governo possa giungere alla contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali prima del 31 dicembre 1984. Tuttavia mi rendo perfettamente conto delle esigenze dei cancellieri e dei segretari giudiziari: non devono essere costretti a richiedere annualmente proroghe finchè non si arrivi alla auspicata contrattazione decentrata.

La contrattazione decentrata, ripeto, è prevista per legge, in quanto l'ultimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983 afferma: «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto saranno diramate, previa intesa con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dell'ipotesi di accordo 29 aprile 1983, istruzioni per l'attivazione degli accordi decentrati previsti dall'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Per le ragioni dette ritengo che sussistano delle difficoltà per la trasformazione della indennità di cui trattasi in una indennità fissa pensionabile da corrispondere con la tredicesima mensilità. Accetto i rilievi avanzati dal Presidente relativi alla necessità, ove si modificasse la legislazione vigente, di attendere il parere della 1^a e della 5^a Commissione. Come giustamente ha rilevato il Presidente, se elimineremo solo il termine del 31 dicembre 1984 dall'articolo 1 del provvedimento in discussione, non sarà necessario chiedere un nuovo

parere alla 5^a Commissione perchè non si aumenterà il *quantum* della spesa negli anni 1984-85 e le entrate saranno assicurate dalla legge di cui al disegno n. 396 già esaminata. D'altronde il parere della Commissione bilancio relativamente alla proroga è favorevole proprio perchè la quantificazione della somma non si modificherà negli anni successivi e fino al momento delle decisioni conseguenti alla contrattazione decentrata.

Concludo il mio intervento con l'auspicio che si giunga a definire il trattamento economico del benemerito personale della Giustizia, con la contrattazione prevista dalla legge, prima del 31 dicembre 1984 ed esprimo il mio assenso per l'eventuale soppressione del termine di proroga.

RICCI. Desidero esprimere una brevissima osservazione a nome del mio gruppo, dopo aver ascoltato i rilievi sia dei proponenti l'emendamento relativo alla soppressione del termine di proroga sia del relatore. Al termine di proroga di cui all'articolo 1 intendiamo assegnare il valore di un impegno ulteriore in quanto si stabilisce una data entro cui il Governo dovrà provvedere.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare ancora una volta lei e la Commissione per la tempestività e l'impegno con i quali si è assecondata l'attività del Governo anche su problemi apparentemente marginali ma di grande rilievo, soprattutto quello della immediata funzionalità della macchina giudiziaria.

Entrando nel merito del provvedimento in discussione, vorrei anzitutto rassicurare l'ottimo relatore Di Lembo sul fatto che egli non è proprio solitario nella deprecazione sindacale: il ministro è il bersaglio primo di questa valutazione critica, con riferimento ad un atteggiamento che io ho assunto, non per un del resto immotivabile sadismo antisindacale, ma per la ragione che ritenevo di dovermi muovere in una condizione di realismo che offriva margini molto ridotti.

In sede governativa (io non ho mai infingimenti o reticenze sotto questo profilo perchè credo che dire la verità sia comunque utile) il passaggio di questo provvedimento non è stato facile, anzitutto per la ragione che ricordava il senatore Di Lembo (e che va considerata dai signori senatori) cioè per il motivo che non si può guardare una cosa alla volta a seconda dei giorni: bisogna ricordare la legge-quadro sul pubblico impiego e quello che ne consegue; la circostanza, per esempio, che al Ministero della funzione pubblica è in corso una complessa trattativa che riguarda il tentativo (forse un poco velleitario, anche se mi auguro di no) certamente complicatissimo, ma, io credo, indubbiamente utile, di una sistemazione generale e finalmente leggibile di una materia che invece diventa sempre più una giungla, come quella delle retribuzioni nel pubblico impiego.

Aggiungo (lo dico con grande rispetto, ma questa è la verità) che è difficile anche il confronto con i sindacati i quali sono, al loro interno, tutt'altro che monolitici: al Ministero di grazia e giustizia operano molte organizzazioni sindacali le quali rappresentano, sia nella sede del Ministero di grazia e giustizia sia nella sede del Ministero per la funzione

pubblica, posizioni spesso divergenti e contraddittorie, anche proprio su questo problema.

Tanto per essere più chiaro: mentre i sindacati confederali tendono ad assecondare le indicazioni tendenziali contenute nella legge-quadro e quindi sono molto interessati a trovare soluzioni operative su questo versante, i sindacati autonomi - occorre dirlo - tendono molto di più a portare a casa di volta in volta qualcosa e, in questo caso, qualcosa che deve diventare una indennità.

Questa è la situazione.

Una proposta di trasformazione in indennità, senatore Filetti, non sarebbe giustamente mai passata in sede di Governo: sia perchè vi era un problema di copertura, sia perchè tutto questo risultava inevitabilmente in contraddizione con quella operazione più vasta che si è voluta fare con la legge-quadro.

Cominciamo quindi col dire che una soluzione di trasformazione in indennità di queste provvidenze è motivatamente impraticabile.

Qual è stata la ragione per la quale ho ritenuto di porre un termine al 31 dicembre 1984 per la proroga di questa convenzione? È facilmente spiegabile (la mia convinzione era ed è tuttora forte in questo senso, forse un pò rudimentale, se volete): certamente occorre assecondare un disegno più complesso, ma è chiaro che non si poteva chiedere a dei lavoratori di rinunciare, dal 31 gennaio 1984, ad un non del tutto inconsistente emolumento che, di fatto, rappresenta una parte dello stipendio reale che ricevono; quindi il mio problema era quello di trovare delle soluzioni che impedissero un accadimento che era comunque ingiusto, quali che fossero le prospettive future. Era questa la ridotta prospettiva nella quale ci siamo mossi.

Devo dire che il termine del 31 dicembre 1984 si motivava, da un lato, con la necessità di rassicurare una ostilità molto puntigliosa del Tesoro; la quale, tra l'altro, secondo me, era superata anche dalla circostanza che presentavamo contemporaneamente un provvedimento - approvato in Commissione dal Senato - che reperiva la provvista finanziaria per corrispondere a quella continuità e alla proroga di quegli emolumenti.

Credo anch'io, signor Presidente, che se questo termine decidessimo di toglierlo non occorrerebbe tornare in Commissione bilancio. Qualcuno più sofisticato mi dice che, per la verità, non è esattissimo che quella provvista finanziaria, recuperata con un altro disegno di legge, si debba presumere sia sempre adeguatamente rispondente, perchè potrebbero accadere all'interno delle spese delle modificazioni; non mi pare un discorso decisivo. Debbo dire che la ragione per cui avevo posto quel termine era quella che qualcuno ha detto qui: immaginavo di porre un impegno al Governo. In sostanza, una proroga di tre mesi o di sei mesi (come qualcuno aveva proposto in sede governativa) mi sembrava davvero illusoria; una proroga di un anno ritenevo fosse persuasiva rispetto all'impegno di riuscire, pur con quella complicazione di cui parlavo, nella sede soprattutto della Funzione pubblica, a risolvere complessivamente il problema che credo, signori senatori, vada visto anche in tutti i suoi addentellati. Senatore Battello, è vero fino ad un certo punto che oltre a questo non ci sia qualcosa riguardante le ore straordinarie del personale. Non è esattamente così; semmai, il

problema di oggi è che i circa 9 miliardi spesi lo scorso anno e previsti in bilancio per ore straordinarie aggiuntive, sono diventati 4 miliardi nel bilancio per il 1984. È un problema al quale sto cercando delle soluzioni; sono il primo ad essere convinto per la semplice ragione che i messaggi arrivano da tutta Italia e l'idea che non possiamo mettere in grado le corti d'assise, i tribunali, gli uffici giudiziari, di funzionare per le udienze lungo l'arco dell'intera giornata è un'idea abbastanza bizzarra e totalmente disastrosa, sapendo, tra l'altro, a quale tipo di impegni andiamo incontro e quale tipo di sollecitazione rivolgiamo alla Magistratura e agli ausiliari in questa fase. Essendo quel termine puramente indicativo a quei fini, se la Commissione ritiene che questo impegno possa essere determinato, garantito e assicurato in altro modo e che questo venga maggiormente incontro alle sollecitazioni sindacali, giustamente espresse da alcuni senatori, non ho alcuna ostinazione a non correggere la proposta in questi termini.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, signor Presidente, senza infingimenti posso accettarlo come raccomandazione nei confronti del Ministro della giustizia, perchè questo problema riguarda, tutto sommato, in misura marginale il Dicastero della giustizia. Il tema vero si propone direttamente di fronte al Ministro per la funzione pubblica. Fintanto che non si fanno i profili, che non si fa una serie di altre cose previste nelle indicazioni della legge-quadro, è chiaro che la operatività del Ministero di grazia e giustizia su questo terreno è condizionata. Pregherei i presentatori di non voler assolutamente intendere questo invito come qualcosa di evasivo e di comprendere le ragioni che motivano questo mio impegno di esortazione, di sollecitazione, di persuasione nelle sedi governative più direttamente impegnate nella materia, proprio perchè - e ho davvero concluso, signor Presidente - ponendo quel termine, ho inteso sottolineare che entro il 1984 si dovesse giungere ad una soluzione, che desse un minimo di giustificabilità a tutta una serie di provvedimenti presi in materia.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, per il suo intervento. Senatore Di Lembo, quell'ulteriore documento, proveniente dai sindacati, tende a proporre delle modificazioni?

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Questo documento dei sindacati autonomi dà ragione al ministro per quanto ha poc'anzi detto: contiene richieste diverse da quelle avanzate dalle tre confederazioni sindacali. I sindacati autonomi chiedono che venga trasformata la indennità di cui al disegno di legge al nostro esame in una indennità fissa e pensionabile, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità. Questa proposta non solo avrebbe bisogno del parere della Commissione bilancio ma, a mio giudizio, non troverebbe assolutamente copertura, perchè prevede anche che le indennità aumentino ogni sessennio e che dopo il quarto sessennio aumentino del 20 per cento, computandosi tutto il servizio prestato fino ad oggi, anche se in amministrazioni diverse o in posti diversi da quelli occupati attualmente. Ciò significherebbe che questa indennità andrebbe maggiorata dal 30 al 50 per cento per ciascun dipendente, perchè di dipendenti non aventi diritto ad alcuna maggiorazione per sessenni maturati non ne esistono,

o ne esistono molto pochi. Questa è la proposta che viene dai sindacati autonomi.

Essa, non tiene conto di quello che poc'anzi ci diceva il Ministro, e che cioè la contrattazione è in atto a livello di Ministero per la funzione pubblica e viene portata avanti per obbligo legislativo. Ecco perchè anche per quanto riguarda l'ordine del giorno - che io accetterei - bisognerebbe parlare non di indennità, ma di retribuzione dei cancellieri e dei segretari giudiziari; infatti tutte le indennità devono trovare sbocco proprio nella contrattazione, dopo che siano stati individuati i profili professionali, i carichi di lavoro, e la professionalità richiesta a questi dipendenti, i quali - come tutti sappiamo - sono dei benemeriti della Pubblica amministrazione. Ritengo perciò che la strada proposta dai sindacati autonomi non sia percorribile; d'altra parte, pare che essa sia stata esclusa da tutti gli interventi e, quindi, da tutti i gruppi politici. Certamente, è necessario giungere al più presto ad una definizione della retribuzione complessiva di questi dipendenti, perciò mi auguro che - anche a seguito delle sollecitazioni del ministro Martinazzoli - il Ministero per la funzione pubblica arrivi finalmente, dopo aver indicato i profili professionali, a concludere la contrattazione.

Da questo non si può prescindere soprattutto se si vuole dare una risposta coerente alle richieste dei sindacati autonomi.

FILETTI. Ho ascoltato attentamente sia quanto detto dal relatore sia quanto rilevato dal Ministro. Mi sembra che le osservazioni fatte siano fondate particolarmente perchè si riferiscono ai tempi notevoli necessari per l'approvazione di un eventuale emendamento come quello da me proposto e perchè questo involgerebbe una questione di carattere generale che investe non soltanto l'amministrazione giudiziaria, ma anche l'amministrazione statale in genere.

Credo che sia opportuno ritirare quegli emendamenti soprattutto in vista della modifica prospettata dell'articolo 1 nel senso di depennare il riferimento alla data finale del 31 dicembre 1984 e in vista dell'accoglimento dell'ordine del giorno proposto, anche solo come raccomandazione.

RICCI. Voglio riferirmi alla parte finale delle dichiarazioni del Ministro per chiedergli se non sia possibile votare questo ordine del giorno. Anche le dichiarazioni del senatore Filetti mi confortano in questo senso e confermano il pieno accordo della Commissione in materia dato che questo ordine del giorno non fa altro che riprodurre un impegno che il Governo ha assunto nella presentazione di questo disegno di legge. Nella stessa relazione al disegno di legge si parla infatti di provvedere nell'attesa di una definitiva stabilizzazione del compenso, che costituirebbe un doveroso e sia pur modesto riconoscimento della peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate dallo stesso personale per la diretta collaborazione con la magistratura, con la quale si trova a condividere situazioni di rischio, oltre che un'opportuna forma di perequazione con il restante personale dell'amministrazione.

Quindi nella relazione già esiste un impegno di questo tipo, e la relazione è riferita ad un disegno di legge che - non dimentichiamo -

non è presentato soltanto dal Ministro di grazia e giustizia, ma anche dal ministro del tesoro Gorla. Credo che perciò l'impegno del Governo travalichi quello preso qui dal ministro Martinazzoli, che lo riferiva soltanto al suo dicastero. Apprezziamo il fatto che il Ministro accolga questo impegno come raccomandazione, ma mi sembra, soprattutto in relazione a quanto emerso nella Commissione circa la cancellazione del termine finale, che se l'ordine del giorno fosse votato dalla Commissione si avrebbe un significato più congruo dell'impegno del Governo, soprattutto in relazione alle aspettative legittime degli operatori ausiliari dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, è vero che nella relazione sono contenute quelle affermazioni da lei richiamate e che il disegno di legge è presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Lei però non ha riferito il fatto che questo disegno di legge interessa anche un terzo Ministero, quello della Funzione pubblica, che non figura tra i presentatori. Proprio perchè l'impegno è riferito a tre ministeri, come può il ministro Martinazzoli accettare un ordine del giorno al di là delle sue competenze?

RICCI. Il Ministro ha già accettato questo ordine del giorno come raccomandazione; io ne ho soltanto proposto la votazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore senatore Di Lembo abbia criticato il termine «indennità» e preferirebbe che si parlasse di «retribuzione».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Vorrei che si parlasse di «retribuzione complessiva» e non di «indennità».

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno con la modificazione proposta dal relatore:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 395, recante "Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312",

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi un disegno di legge che disponga la stabilizzazione definitiva del compenso in forma di retribuzione, così doverosamente adeguando il trattamento economico e normativo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello degli altri operatori della giustizia».

Quindi le parole «in forma di indennità» sarebbero sostituite con le altre «in forma di retribuzione».

GALLO. Si potrebbe parlare di stabilizzazione definitiva del compenso senza precisarne la forma.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che il senatore Michele Pinto ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, a tenore del quale la 2^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge di iniziativa governativa concernente la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, specifica che con l'eliminazione del termine di proroga al 31 dicembre 1984 ha inteso impegnare il Governo alla più urgente presentazione di un disegno di legge che non si limiti alla trasformazione delle provvidenze ora godute dai cancellieri e segretari giudiziari in indennità, con le ovvie conseguenze tra l'altro della loro definitività e pensionabilità, ma che assicuri, negli auspicati tempi brevi e nel rispetto dei principi generali regolanti il pubblico impiego ogni altro doveroso riconoscimento economico e di carriera a così benemerite categorie di lavoratori.

GALLO. Appongo la mia firma a questo ordine del giorno.

RICCI. Sarebbe senza dubbio più opportuna una formulazione unitaria degli ordini del giorno; comunque quello presentato dal mio Gruppo rimane immutato nella forma, ed il Ministro ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione.

Certamente, una votazione sull'ordine del giorno avrebbe avuto un significato nel momento in cui l'ordine del giorno stesso fosse stato sostenuto unitariamente da tutti i Gruppi; sembra, invece, che il Gruppo democristiano abbia preferito presentare un proprio ordine del giorno.

GALLO. Mi sono dichiarato già in precedenza favorevole alla proposta di soppressione del termine del 31 dicembre 1984 dall'articolo 1 del provvedimento in discussione; inoltre ho espresso la possibilità di formulare in un ordine del giorno le conclusioni emerse nel dibattito, nonchè le precisazioni avanzate dal ministro di grazia e giustizia Martinazzoli.

RICCI. Sentite le dichiarazioni del Ministro non intendiamo opporci alla eventuale soppressione del termine di proroga di cui all'articolo 1 del provvedimento.

MARINUCCI MARIANI. Ritengo che sia il caso di adottare un ordine del giorno unitario, ricercando eventualmente l'eliminazione del termine attraverso un emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge

12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonchè quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1984.

Il monte ore per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili.

FILETTI. Ritiro il mio emendamento all'articolo 1 presentato insieme con la senatrice Marinucci Mariani.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dai senatori Marinucci Mariani, Ruffino e Di Lembo tendente a sopprimere, alla fine del primo comma dell'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 1984».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento testè enunciato.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso quale risulta a seguito dell'emendamento appena approvato.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59, e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FILETTI. Ritiro l'emendamento all'articolo 2 presentato insieme con la senatrice Marinucci Mariani.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 2 ho presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: «mediante il maggior gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» con le seguenti: «a valere il capitolo 2101».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ma il capitolo in questione si riferisce a voci di entrata e quindi non può essere utilizzato a copertura di spesa.

RICCI. Signor Presidente, se secondo lei il rilievo del relatore è fondato, esso si estende anche alla formulazione legislativa. Al primo comma dell'articolo 2 infatti leggiamo: «mediante il maggior gettito...». Probabilmente bisognerebbe, invece, imputarlo al capitolo delle spese per provvedimenti *in itinere*.

LIPARI. L'attuale proposta di legge prevede un capitolo di entrata non ancora inserito nel bilancio e, quindi, tale che non vi corrisponda un equivalente capitolo di spesa; in questo modo noi imputiamo un capitolo di spesa rispetto ad un capitolo di entrata che dovrà inserirsi: non ha lo stesso effetto negativo. Ha ragione Di Lembo; sostanzialmente qui, senza indicare il futuro numero del capitolo di spesa, si dice che in relazione all'esito dell'approvazione del disegno di legge n. 396 avremo un nuovo capitolo di entrata e questo sarà l'equivalente capitolo di spesa.

RUFFINO. Certamente, sono d'accordo anch'io.

RICCI. Mi permetto di non essere d'accordo e vorrei fare un'osservazione. Da un punto di vista tecnico - anche se di queste cose non capisco molto - credo sia il caso di consultare la Commissione bilancio. In definitiva, parlando di maggior gettito, ci riferiamo ad un capitolo già inserito nel bilancio, che oggi ha gettito dieci e domani avrà gettito venti; è equivalente, allora, all'emendamento presentato dal Presidente perchè dire «a valere sul capitolo» o «a valere sul maggior gettito del capitolo», non significa istituire un capitolo di spesa.

LIPARI. Nel momento in cui noi in sede deliberante approviamo questo disegno di legge, il capitolo 2101 esiste nella misura in cui è attualmente operante, non rispetto alle sue successive integrazioni. L'anomalia - se volete - del disegno di legge n. 395 è che, seppur riferendosi al capitolo 2101, individua sin d'ora la successiva integrazione a questo capitolo. Se facessimo riferimento espressamente al capitolo 2101, rischieremmo una «non promulgazione» da parte del Presidente della Repubblica fino a che non abbia effetto l'attuale disegno di legge n. 396.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il problema è stato risolto dall'articolo 2, il quale al primo comma, prevede il necessario maggior gettito e al secondo comma stabilisce che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare tutte le variazioni occorrenti, con propri decreti, per far fronte a queste spese. Cioè successivamente, essendovi maggiori entrate, il Ministero del tesoro è autorizzato - così come, d'altra parte, prevede la legge - con proprio decreto, a variare il bilancio.

FILETTI. Sono stato prevenuto dal relatore; a me sembra che possa rimanere il testo così come è, perchè si fa riferimento praticamente alla fonte da cui reperire le somme occorrenti per adempiere alle obbligazioni previste dal disegno di legge. Basta soltanto il riferimento, non c'è bisogno di indicare dei numeri.

PRESIDENTE. Dichiaro, allora, di ritirare l'emendamento. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,05 e sono ripresi alle ore 12,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Avverto che i senatori Di Lembo, De Cinque, Gallo, Battello, Russo, Marinucci Mariani e Filetti - cioè da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Commissione - è stato presentato un ordine del giorno che, nella sostanza, assorbe quello presentato prima dal senatore Michele Pinto. Ne do lettura:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare, nel testo emendato, il disegno di legge n. 395, in materia di proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sottolinea l'esigenza che il Governo provveda a presentare in tempi brevi un disegno di legge che non si limiti alla trasformazione degli emolumenti goduti dai cancellieri e segretari giudiziari in indennità, con ogni ovvia conseguenza, ma che assicuri anche, nel rispetto dei principi generali della disciplina del pubblico impiego, tutti i doverosi riconoscimenti economici e normativi che discendano dalla particolare professionalità di così benemerita categoria».

0/395/2/2

DI LEMBO, DE CINQUE, GALLO, BATTELLO,
RUSSO, MARINUCCI MARIANI, FILETTI

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda questo ordine del giorno il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO